

## **CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO E LA FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE "GIOVANNI XXIII" DI BOLOGNA PER ATTIVITA' DIDATTICHE, DI STUDIO E DI RICERCA.**

- L'Università degli Studi di Palermo, di seguito denominata: Università, CF 80023730825, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Fabrizio Micari, nato a Palermo il 14 febbraio 1963, domiciliato per la presente carica in Palermo, Piazza Marina 61;
- La Fondazione per le scienze religiose "Giovanni XXIII", di seguito denominata Fondazione, con sede legale in Bologna, alla Via san Vitale 114, CF 01837081205, nella persona del suo presidente f.f. e rappresentante legale, Prof. Alessandro Pajno, nato a Palermo, il 31/08/1948;

### **Premesso che**

- la Fondazione ha come propria attività principale quella di promuovere la conoscenza scientifica delle problematiche concernenti il cristianesimo e le religioni con le quali esso ha avuto contatto;
- la Fondazione promuove con professori propri e di Università europee una Alta scuola per il perfezionamento alla quale con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica del 19-10-1998 (GU 28-10-1998 n. 252) è riconosciuta la capacità di dare titoli di perfezionamento equipollenti ai Dottorati di ricerca delle Università di Stato;
- la Fondazione rientra fra le istituzioni di ricerca ricomprese nelle istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca così come definiti dall'art. 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, e come evidenziato nell'Accordo di programma col Miur ex art. 1, comma 214, della L. 208 del 28/12/2015;
- la Fondazione rientra fra agli enti e le istituzioni di ricerca, come attestato dal DM 744 del 8/10/2020 di riparto del FOE e in esecuzione dell'art. 7 del D. Lgs n. 204 del 5/06/1998, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11, comma L, lettera d), della legge L. 5 marzo 1997, n.59";
- l'Università è una istituzione che contribuisce alla formazione del cittadino attraverso l'elaborazione e la trasmissione critica delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;
- che l'Università e la Fondazione hanno interesse a interagire al fine di svolgere attività di ricerca per una conoscenza critica delle dette problematiche;
- che la Fondazione, a tal fine, può mettere a disposizione la documentazione e le competenze dell'Istituto per le scienze religiose, della biblioteca La Pira (Palermo) e dell'Alta scuola europea per la formazione storica-religiosa, oltreché della Biblioteca Dossetti (Bologna);

### **convengono e stipulano quanto segue:**

#### **ART.1.**

L'Università e la Fondazione si avvarranno in modo concordato delle rispettive competenze tecnico-scientifiche, nonché delle strutture ed attrezzature di cui sono dotate per sviluppare e realizzare programmi di studio e di ricerca nei settori di comune interesse.

#### **ART. 2**

L'Università e la Fondazione si impegnano a sviluppare collaborazioni nel campo della formazione, attraverso:

- lo svolgimento di periodi di tirocinio formativo e di orientamento di studenti iscritti ai corsi di studio attivati dall'Università, presso le strutture della Fondazione. Tali periodi di tirocinio formativo e di orientamento saranno regolati dall'art. 18 della legge 196/97, e dal regolamento attuativo adottato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 142 del 25 marzo 1998 e dal Regolamento Generale dei Tirocini di Formazione e di Orientamento di Ateneo mediante la stipula di specifiche convenzioni tramite la piattaforma di Ateneo;

- lo svolgimento di tesi di laurea o di dottorato da parte di studenti dell'Università su temi concordati con la Fondazione. A tale fine la Fondazione si impegna ad offrire a detti studenti un accesso facilitato alle proprie strutture e servizi;
- lo svolgimento di visite e seminari alla Fondazione da parte di gruppi di studenti dell'Università;
- lo svolgimento di corsi di aggiornamento del personale della Fondazione da parte dell'Università;
- lo svolgimento, da parte di personale qualificato della Fondazione di didattica curricolare e integrativa a titolo gratuito (moduli, laboratori, esercitazioni, seminari) presso i Corsi di Studio interessati nei limiti della normativa universitaria vigente in materia e del "Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa" dell'Università degli Studi di Palermo (D.R. 2015 del 13/06/2019), che all'art. 5, ai sensi della L. 240/2004, prevede il "*conferimento di insegnamenti tramite contratti a titolo oneroso o gratuito a esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, nell'ambito di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca*".

#### ART. 3

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

#### ART. 4

L'Università e la Fondazione si impegnano a sviluppare rapporti di collaborazione nell'ambito della ricerca, che saranno regolati in tutti gli aspetti da specifici contratti o convenzioni nel rispetto delle norme e dei regolamenti interni delle parti.

#### ART. 5

La validità della presente convenzione decorre dalla data di stipulazione e cessa dopo 3 anni. Essa potrà essere rinnovata per ulteriori 3 anni mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera a mezzo PEC.

#### ART. 6

La definizione della modalità di collaborazione e la realizzazione del progetto sono affidate ad un Comitato Scientifico, composto da due rappresentanti designati da ciascuna parte contraente e presieduto da un rappresentante di parte universitaria. Il Comitato scientifico redigerà annualmente una relazione sull'andamento delle iniziative in fase di attuazione e di quelle programmate, che verrà portata all'attenzione del Consiglio del Dipartimento Culture e Società, proponente del presente accordo, dei Consigli di altri Dipartimenti eventualmente coinvolti nell'iniziativa e del Consiglio di Presidenza della Fondazione.

Il Comitato Scientifico si riunisce periodicamente per pianificare tutte le attività formative e divulgative che riterrà opportuno programmare ed attivare, si impegna a promuoverne la partecipazione attiva e individua le iniziative più opportune e più concrete da assumere per promuovere la ricerca nell'ambito degli obiettivi della Convenzione.

#### ART. 7

I Referenti del presente accordo di collaborazione sono:

- per il Dipartimento di Culture e Società, il Prof. Fabrizio D'Avenia
- per la Fondazione, il prof. Alberto Melloni

#### ART. 8

Il presente atto non comporta alcun onere economico per i contraenti.

#### ART. 9

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del personale universitario e dei soggetti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche oggetto della presente Convenzione.

La Fondazione garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

#### ART. 10

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello della Fondazione che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture della fondazione e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art. 10 del già citato Decreto n. 363/98, che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività oggetto del presente Convenzione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale della Fondazione, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

#### ART. 11

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e correlato Decreto Attuativo n. 101 del 10 agosto 2018.

La Fondazione si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

#### ART. 12

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà rimessa in via esclusiva al Foro di Palermo.

#### ART. 13

Le spese di bollo e di registrazione della presente convenzione sono a carico della Fondazione.

Lì \_\_\_\_\_

Il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo  
(Prof. Fabrizio Micari)

Il Presidente della Fondazione per le Scienze  
Religiose "Giovanni XXIII"  
(Prof. Alessandro Pajno)